



Rep. Ord. N° *vedi timbro informatico*

Il presente atto viene rilasciato con marca da bollo n. 012111409320072 del 25/09/2023 annullata dall'istante stesso come dichiarato nella domanda che ha dato l'avvio a codesto procedimento prot. n. 477125 del 06/10/2023

Oggetto: Mariotto Anibale srl – Regolamentazione temporanea della circolazione sulla viabilità di competenza del Comune di Venezia in occasione del transito del trasporto in condizioni di eccezionalità, nella fascia oraria notturna tra le ore 01.00 e le ore 04.00 del giorno 10 ottobre 2023

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- la Città Metropolitana di Venezia è competente per il rilascio delle autorizzazioni al transito sull'intero territorio metropolitano dei veicoli eccezionali e in condizioni di eccezionalità;
- la Città Metropolitana ha inoltrato all'Area Lavori Pubblici, Settore Mobilità e Viabilità Terraferma, Servizio Sportello Mobilità Terrestre richiesta di nulla osta al trasporto eccezionale, per la ditta Mariotto Anibale srl, prot.61606 del 13/09/2023, cod. prat. 7482/2023/VS, per il transito sul territorio di competenza del Comune di Venezia;
- per la sicurezza della circolazione stradale il rilascio del nulla osta al transito del veicolo eccezionale in condizioni di eccezionalità è stato vincolato alla richiesta di apposita ordinanza di sospensione temporanea della circolazione veicolare;
- la ditta Mariotto Anibale srl, con sede in via Tasso n.32 a Noventa di Piave (VE), ha inoltrato all'Area Lavori Pubblici, Settore Mobilità e Viabilità Terraferma, Servizio Sportello Mobilità Terrestre, con prot. 477125 il 06/10/2023, richiesta di ordinanza per transitare sul territorio comunale con veicolo in condizione di eccezionalità;

Considerato che:

- le dimensioni in altezza del carico sono tali da condizionare il transito del convoglio al centro della carreggiata occupando anche la corsia opposta all'ordinario senso di marcia;
- il transito avverrà nella fascia oraria notturna dalle ore 01.00 e le ore 04.00 del giorno 10, ottobre 2023;

Ritenuto di:

- sospendere il transito veicolare in occasione del passaggio del mezzo eccezionale, per ragioni di pubblica sicurezza;



- regolamentare pertanto la circolazione in modo da garantire i più elevati livelli di sicurezza per tutti gli utenti della strada;

Visti:

- la richiesta di ordinanza inoltrata dalla ditta Mariotto Anibale srl, con marca da bollo n. 01211409320069 del 25/09/2023, annullata dall'istante stesso come dichiarato nella domanda che ha dato l'avvio a codesto procedimento, prot. n.477125 del 06/10/2023;
- la comunicazione email del 05/07/2023 del Servizio Viabilità, contenente le valutazioni tecniche e prescrizioni per il transito, del veicolo eccezionale in condizioni di eccezionalità, relative al percorso interessato;
- l'art. 107 del Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- l'art. 17, punto 2), lettera i) dello Statuto del Comune di Venezia;
- l'art. 2 del D. Lgs 285 del 30/04/1992 "Definizione e classificazione delle strade";
- gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992 "Nuovo Codice della Strada";
- gli artt. 20, 21, 39, 40 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992, nonché gli artt. 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 154, 156, 158, 159, 160, 162, 165, 167, 168 e 169 del D.P.R. del 16/12/1992;
- l'art. 47-bis della Legge 96 del 21/06/2017 "Disposizione in materia di trasporto su strada";
- il D.M. 10/07/2002 "Disciplinare Tecnico relativo agli Schemi Segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";

ORDINA

1. **in occasione del transito del trasporto eccezionale, la sospensione del transito veicolare su entrambi i sensi di marcia ad eccezione del convoglio eccezionale per il tempo strettamente necessario al passaggio dello stesso sulla seguente viabilità: via Terraglio, via Bacchion, via Peron, via Paccagnella, via Bella, via Giaquinto, via Castellana e via Marieschi;**
2. **è fatto obbligo all'impresa esecutrice di segnalare la sospensione della circolazione sulle viabilità interessate adottando tutte le necessarie azioni volte a garantire la sicurezza della circolazione;**
3. **e fatto obbligo all'impresa esecutrice il ripristino della segnaletica stradale e degli elementi di arredo urbano modificati per transito del convoglio;**



La presente ordinanza ha validità ed esecutività immediata nella fascia notturna del giorno **10 ottobre** dalle ore **01.00** alle ore **04.00**.

La presente ordinanza non produrrà effetti in assenza dei titoli autorizzatori necessari alle singole attività sopra descritte e non si sostituisce agli stessi; dette autorizzazioni sono rilasciate dagli organi competenti.

La presente ordinanza è resa pubblica mediante la posa in opera e la manutenzione, a cura della ditta esecutrice dei lavori, della prescritta segnaletica stradale, così come descritta nello schema segnaletico ai sensi del D.M. 10/07/2002. A tal fine i segnali permanenti in contrasto con la segnaletica temporanea devono essere oscurati o rimossi. Ultimati i lavori, i segnali temporanei, sia verticali che orizzontali, devono essere immediatamente rimossi e i segnali permanenti devono essere ripristinati.

Dell'avvenuta installazione va dato tempestivo avviso all'Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti - Settore Mobilità e Viabilità Terraferma e al Corpo di Polizia Locale.

All'atto della posa della segnaletica dovrà essere redatto apposito verbale riportante la data e l'ora, sottoscritto dal responsabile della realizzazione della segnaletica, che dovrà essere trasmesso all'Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti - Settore Mobilità e Viabilità Terraferma e al Corpo di Polizia Locale, anche per la verifica del corretto posizionamento.

È fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito nella presente ordinanza.

Gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della strada, sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

A carico dei trasgressori alle disposizioni descritte nella presente ordinanza, saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal Codice della strada.

A norma dell'art. 3 c. 4 della legge n. 241/1990, si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della legge n. 1034/1971 al TAR Veneto, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Avverso la presente ordinanza è altresì ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti entro 60 giorni dalla posa della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, ai sensi dell'art. 37 c. 3 del Codice della Strada.

Il Dirigente
Ing. Roberto Di Bussolo*

**Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n.82."*